



COMUNE DI BARI N. 2015/00020 D'ORDINE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 16 APRILE 2015

OGGETTO

APPROVAZIONE "REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA E RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI."

L'ANNO DUEMILAQUINDICI IL GIORNO SEDICI DEL MESE DI APRILE, ALLE ORE 16,00 CON CONTINUAZIONE IN BARI, NELLA SALA DELLE ADUNANZE "E. DALFINO" APERTA AL PUBBLICO SITA AL CORSO V.EMANUELE, SI È RIUNITO

IL CONSIGLIO COMUNALE

SOTTO LA PRESIDENZA DEL SIG. DI RELLA SIG. PASQUALE - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E CON L'ASSISTENZA DEL DOTT. MARIO D'AMELIO - SEGRETARIO GENERALE ALL'INIZIO DELLA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO SPECIFICATO IN OGGETTO, SONO PRESENTI IL SINDACO SIG. DECARO ING. ANTONIO NONCHÉ I SEGUENTI CONSIGLIERI COMUNALI:

N	COGNOME E NOME	Pres	N	COGNOME E NOME	Pres
1	ALBENZIO Sig. Pietro	NO	19	LACARRA Avv. Marco	SI
2	ANACLERIO Rag. Alessandra	SI	20	LACOPPOLA Avv. Vito	SI
3	BRONZINI Ing. Marco	SI	21	LAFORGIA Dott. Renato	SI
4	CAMPANELLI Avv. Salvatore	NO	22	MAIORANO Sig. Massimo	SI
5	CARADONNA Dott. Michele	NO	23	MANGANO Geom. Sabino	NO
6	CARRIERI Avv. Giuseppe	SI	24	MARIANI Dott. Antonio	SI
7	CASCELLA Dott. Giuseppe	SI	25	MAUGERI Dott.ssa Maria	SI
8	CAVONE Dott. Michelangelo	SI	26	MAURODINOIA Dott.ssa Anna	NO
9	COLELLA Rag. Francesco	NO	27	MELCHIORRE Dott. Filippo	NO
10	D'AMORE Sig. Giorgio	SI	28	MELINI Dott.ssa Irma	NO
11	DE ROBERTIS Dott.ssa Ilaria	SI	29	NEVIERA Geom. Giuseppe	NO
12	DELLE FOGLIE Dott. Silvestro	SI	30	PICARO Dott. Michele	SI
13	DI GIORGIO Sig. Giuseppe	NO	31	PISICCHIO Prof. Alfonsino	SI
14	DI PAOLA Ing. Domenico	SI	32	RANIERI Rag. Romeo	NO
15	DI RELLA Sig. Pasquale	SI	33	ROMITO Dott. Fabio Saverio	NO
16	FINOCCHIO Sig. Pasquale	SI	34	SCIACOVELLI Dott. Nicola	NO
17	GIANNUZZI Sig. Francesco	SI	35	SISTO Sig. Livio	NO
18	INTRONA Avv. Pierluigi	NO	36	SMALDONE Avv. Giovanni Lucio	NO

Il Presidente, constatato che dei 36 consiglieri assegnati al comune, oltre al Sindaco, sono presenti N° 20, dichiara valida ed aperta la seduta

L'ASSESSORE AL PATRIMONIO, VINCENZO BRANDI, SULLA BASE DELL'ISTRUTTORIA CONDOTTA DALLA RIPARTIZIONE PATRIMONIO, RIFERISCE:

L'introduzione nella Costituzione Italiana del principio di sussidiarietà ha comportato un cambiamento profondo nel modello su cui è stato fondato tradizionalmente il rapporto tra istituzioni e cittadini.

L'art. 118, ultimo comma, della Costituzione, infatti, non solo riconosce la legittimità dei cittadini nell'intraprendere autonome iniziative per il perseguimento di finalità di interesse generale, ma affida alle istituzioni il compito di favorirle.

Ai Comuni spetta la potestà regolamentare, costituzionalmente garantita, in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Nell'ambito di detti principi, il Comune di Bari intende promuovere il riutilizzo sociale di immobili da recuperare come strumento di sviluppo, crescita ed emancipazione del territorio.

A tal fine, appare opportuno, altresì, promuovere il modello gestionale del partenariato pubblico-privato, più che mai auspicabile nell'attuale realtà che si connota per assoluta carenza di fondi da destinare alle attività manutentive.

Tanto risulta conforme alle Linee Programmatiche del Sindaco per il governo della Città di Bari 2014-2019, che – tra gli altri obiettivi di mandato – contemplano il "patto di cittadinanza". Infatti, nell'ambito del programma di innovazione della Pubblica Amministrazione è prevista l'approvazione di un regolamento innovativo per la cura e la rigenerazione degli spazi pubblici urbani con il coinvolgimento dei cittadini, chiamati a divenire parte attiva nella gestione delle aree verdi e degli spazi comunali, nonché per il sostegno di progetti culturali e sociali, con la promozione di iniziative di partenariato pubblico-privato anche per la realizzazione di opere pubbliche, contenitori culturali e per la loro gestione.

L'opzione esercitata, quindi, che, peraltro, si riferisce alla best practice già attivata dal Comune di Bologna – mira a favorire il recupero del patrimonio dell'Ente, con contrazione dei costi a carico e coinvolgimento partecipato ed incentivato della cittadinanza.

Tanto posto, rilevata la necessità di regolamentare per tali obiettivi l'azione dell'amministrazione, è stata predisposta la bozza di un Regolamento, concernente le forme di collaborazione tra amministrazione e cittadini in materia di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani dando, in particolare, attuazione agli artt. 118, 114 co.2 e 117 co.6 della Costituzione.

La collaborazione tra cittadini ed Ente, di cui alla citata bozza, si ispira ai seguenti principi generali:

- a) **Collaborazione attiva:** Ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, i rapporti tra Ente e i cittadini attivi sono caratterizzati dalla massima collaborazione e presuppongono che la rispettiva volontà sia orientata al perseguimento di interesse generale.
- b) **Pubblicità e trasparenza:** l'Ente garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno eventualmente assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.
- c) **Responsabilità:** l'Ente ritiene la responsabilità, propria e dei cittadini, elemento centrale nella relazione sinergica con la cittadinanza attiva, valorizzandola quale presupposto necessario affinché l'attività risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili.
- d) **Inclusività e apertura:** gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che in qualsiasi momento altri cittadini interessati possano aggregarsi alle attività.
- e) **Sostenibilità:** l'Ente, nell'esercizio della propria attività discrezionale, verifica che la collaborazione con i cittadini attivi non ingeneri costi superiori, benefici di tipo sociale, economico ed ambientale.

f) Informalità: l'Ente richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò sia previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e correttezza.

La bozza del Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e rigenerazione dei beni comuni è stata sottoposta, con nota n. 234932 del 23.10.2014, al parere dei Municipi, ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento sulla istituzione degli stessi nonché all'esame di tutte le Ripartizioni Comunali per la preventiva condivisione.

Dato atto che nel termine di 30 giorni, così come stabilito dal Regolamento sulla istituzione dei Municipi sono intervenuti i pareri favorevoli dei Consigli Municipali del 3° e 2° Municipio, giusta note rispettivamente n. 231159 del 20/10/2014 e n. 254409 del 13/11/2014, laddove non si sono espressi i Municipi 1°, 4° e 5°.

Per tutto quanto innanzi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA e fatta propria la relazione dell'Assessore al Patrimonio, Vincenzo Brandi, sulla base dell'istruttoria condotta dalla stessa Ripartizione;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

LETTI gli artt. 118, 114 co.2 e 117 co.6 della Costituzione;

VISTO l'art.1, comma 1 bis, della L. n. 241/1990;

VISTA la nota della Ripartizione Patrimonio n. 234932 del 23.10.2014;

VISTE le note dei Municipi n. 231159 del 20/10/2014 e n. 254409 del 13/11/2014;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso in atti dal Direttore della Ripartizione come da scheda allegata;

PRESO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta né impegno di spesa né diminuzione di entrata;

VISTA la scheda di consulenza del Segretario Generale che forma parte integrante del presente provvedimento;

VISTO che la Giunta Comunale, nella seduta del 29-01-2015, ha espresso il seguente parere: " Si al Consiglio Comunale";

VISTO il parere della competente Commissione Consiliare, allegato al presente provvedimento;

Tenuto conto che durante la trattazione dell'argomento, nel corso della seduta dell'8 aprile c.a., sono stati presentati n. 23 emendamenti – che si allegano quale parte integrante – di cui n. 5 ritirati (**nn. 9 – 10 – 11- 12 – 15**) e gli altri, sottoposti a votazione, hanno riportato il seguente esito:

Emendamento n. 1 (Mangano): n. 5 voti favorevoli (Colella, Mangano, Picaro, Ranieri, Romito), n. 14 contrari (Anaclerio, Campanelli, Cascella, Cavone, Giannuzzi, Introna, Lacarra, Maiorano, Maugeri, Maurodinoia, Pisciocchio, Sciacovelli, Sisto, Smaldone) e n. 7 astenuti (Bronzini, Carrieri, Delle Foglie, De Robertis, Di Paola, Di Rella, Finocchio) – **Non Approvato;**

Emendamento n. 2 (Mangano): n. 22 voti favorevoli (Anaclerio, Bronzini, Campanelli, Carrieri, Cascella, Colella, Delle Foglie, De Robertis, Di Paola, Giannuzzi, Introna, Lacarra, Maiorano, Mangano, Maugeri, Maurodinoia, Picaro, Ranieri, Romito, Sciacovelli, Sisto, Smaldone) e n. 2 astenuti (Di Rella, Finocchio) – **Approvato;**

Emendamento n. 3 (Mangano): n. 4 voti favorevoli (Colella, Mangano, Picaro, Ranieri), n. 19 contrari (Anaclerio, Bronzini, Campanelli, Carrieri, Cascella, Cavone, Delle Foglie, De Robertis, Di Paola, Giannuzzi, Introna, Lacarra, Maiorano, Maugeri, Pisciocchio, Romito, Sciacovelli, Sisto, Smaldone) e n. 2 astenuti (Di Rella, Finocchio) – **Non Approvato;**

Emendamento n. 4 (Mangano): n. 6 voti favorevoli (Carrieri, Colella, Mangano, Picaro, Ranieri, Romito), n. 14 contrari (Anaclerio, Cascella, Cavone, De Robertis, Di Paola, Giannuzzi, Introna, Lacarra, Maiorano, Maugeri, Pisciocchio, Sciacovelli, Sisto, Smaldone) e n. 4 astenuti (Bronzini, Delle Foglie, Di Rella, Finocchio) – **Non Approvato;**

Emendamento n. 5 (Mangano): n. 9 voti favorevoli (Anaclerio, Carrieri, Cavone, Colella, Di Paola, Mangano, Picaro, Ranieri, Romito), n. 10 contrari (Bronzini, Cascella, Delle Foglie, De Robertis, Introna, Maiorano, Maugeri, Pisciocchio, Sisto, Smaldone) e n. 4 astenuti (Di Rella, Finocchio, Lacarra, Sciacovelli) – **Non Approvato;**

Emendamento n. 6 (Mangano): n. 2 voti favorevoli (Colella, Mangano), n. 14 contrari (Anaclerio, Bronzini, Carrieri, Cascella, Cavone, Delle Foglie, De Robertis, Lacarra, Maiorano, Maugeri, Pisciocchio, Sciacovelli, Sisto, Smaldone) e n. 3 astenuti (Di Rella, Finocchio, Picaro) – **Non Approvato;**

Emendamento n. 7 (Mangano): n. 9 voti favorevoli (Anaclerio, Carrieri, Cavone, Colella, De Robertis, Maiorano, Mangano, Pisciocchio, Ranieri) e n. 10 astenuti (Cascella, Delle Foglie, Di Rella, Finocchio, Lacarra, Mariani, Maugeri, Picaro, Romito, Sciacovelli) – **Approvato;**

Emendamento n. 8 (Mangano): n. 3 voti favorevoli (Colella, Mangano, Ranieri), n. 11 contrari (Anaclerio, Cascella, Cavone, Delle Foglie, De Robertis, Lacarra, Maiorano, Mariani, Maugeri, Pisciocchio, Sciacovelli) e n. 4 astenuti (Carrieri, Di Rella, Finocchio, Picaro) – **Non Approvato;**

Emendamento n. 9 (Mangano): Ritirato;

Emendamento n. 10 (Mangano): Ritirato;

Emendamento n. 11 (Mangano): Ritirato;

Emendamento n. 12 (Mangano): Ritirato;

Emendamento n. 13 (Mangano): n. 3 voti favorevoli (Colella, Mangano, Ranieri), n. 15 contrari (Anaclerio, Bronzini, Cascella, Cavone, Delle Foglie, De Robertis, Introna Lacarra, Maiorano, Mariani, Maugeri, Pisicchio, Sciacovelli, Sisto, Smaldone) e n. 4 astenuti (Carrieri, Di Rella, Picaro, Romito) – **Non Approvato;**

Emendamento n. 14 (Mangano): n. 2 voti favorevoli (Colella, Mangano), n. 15 contrari (Sindaco, Anaclerio, Bronzini, Cascella, Cavone, Delle Foglie, De Robertis, Introna Lacarra, Maiorano, Mariani, Maugeri, Sciacovelli, Sisto, Smaldone) e n. 6 astenuti (Carrieri, Di Rella, Finocchio, Picaro, Ranieri, Romito) – **Non Approvato;**

Emendamento n. 15 (Mangano): Ritirato;

Emendamento n. 16 (Mangano): n. 2 voti favorevoli (Colella, Mangano), n. 17 contrari (Sindaco, Anaclerio, Bronzini, Campanelli, Carrieri, Cascella, Cavone, De Robertis, Introna, Lacarra, Maiorano, Mariani, Maugeri, Maurodinoia, Sciacovelli, Sisto, Smaldone) e n. 5 astenuti (Di Rella, Finocchio, Picaro, Ranieri, Romito) – **Non Approvato;**

Emendamento n. 17 (Mangano): n. 5 voti favorevoli (Colella, Mangano, Picaro, Ranieri, Romito), n. 16 contrari (Sindaco, Anaclerio, Bronzini, Campanelli, Cascella, Cavone, De Robertis, Introna, Lacarra, Maiorano, Mariani, Maugeri, Maurodinoia, Sciacovelli, Sisto, Smaldone) e n. 2 astenuti (Di Rella, Finocchio) – **Non Approvato;**

Emendamento n. 18 (Mangano): n. 3 voti favorevoli (Colella, Mangano, Ranieri), n. 15 contrari (Sindaco, Anaclerio, Bronzini, Campanelli, Cascella, Cavone, De Robertis, Introna, Lacarra, Maiorano, Mariani, Maurodinoia, Sciacovelli, Sisto, Smaldone) e n. 6 astenuti (Carrieri, Di Rella, Finocchio, Maugeri, Picaro, Romito) – **Non Approvato;**

Emendamento n. 19 (Mangano): n. 6 voti favorevoli (Carrieri, Colella, Mangano, Picaro, Ranieri, Romito), n. 17 contrari (Anaclerio, Bronzini, Campanelli, Cascella, Cavone, De Robertis, Giannuzzi, Introna, Lacarra, Maiorano, Mariani, Maugeri, Maurodinoia, Pisicchio, Sciacovelli, Sisto, Smaldone) e n. 2 astenuti (Di Rella, Finocchio) – **Non Approvato;**

Emendamento n. 1 (Carrieri): n. 6 voti favorevoli (Carrieri, Colella, Mangano, Picaro, Ranieri, Romito), n. 16 contrari (Anaclerio, Bronzini, Campanelli, Cascella, Cavone, De Robertis, Giannuzzi, Introna, Lacarra, Maiorano, Mariani, Maurodinoia, Pisicchio, Sciacovelli, Sisto, Smaldone) e n. 2 astenuti (Di Rella, Finocchio) – **Non Approvato;**

Emendamento n. 2 (Carrieri): n. 6 voti favorevoli (Carrieri, Colella, Mangano, Picaro, Ranieri, Romito), n. 15 contrari (Anaclerio, Bronzini, Campanelli, Cascella, Cavone, De Robertis, Giannuzzi,

Lacarra, Maiorano, Mariani, Maurodinoia, Pisicchio, Sciacovelli, Sisto, Smaldone) e n. 4 astenuti (Di Rella, Finocchio, Introna, Maugeri) – **Non Approvato;**

Emendamento n. 3 (Carrieri): n. 6 voti favorevoli (Carrieri, Colella, Mangano, Picaro, Ranieri, Romito), n. 15 contrari (Anaclerio, Bronzini, Campanelli, Cascella, Cavone, De Robertis, Giannuzzi, Introna, Lacarra, Maiorano, Mariani, Maurodinoia, Pisicchio, Sisto, Smaldone) e n. 4 astenuti (Di Rella, Finocchio, Maugeri, Sciacovelli) – **Non Approvato;**

Emendamento n. 1 (Romito): n. 7 voti favorevoli (Carrieri, Cascella, Colella, Finocchio, Picaro, Ranieri, Romito), n. 4 contrari (Bronzini, Cavone, Mariani, Maugeri) e n. 2 astenuti (Anaclerio e Di Rella) – **Il Consiglio non è in numero legale;**

Tenuto conto, altresì, che nel corso dell'odierna seduta, poiché in quella dell' 8.4.2015 era venuto meno il numero legale in sede di votazione dell'emendamento presentato dal Consigliere Romito, lo stesso è stato nuovamente sottoposto a votazione ed ha riportato il seguente esito:

n. 12 voti favorevoli (Carrieri, Colella, Delle Foglie, De Robertis, Di Paola, Finocchio, Maiorano, Mangano, Melchiorre, Melini, Picaro, Romito), n. 12 contrari (Sindaco, Anaclerio, Cascella, Cavone, Giannuzzi, Introna, Lacarra, Lacoppola, Laforgia, Mariani, Maugeri, Pisicchio) e n. 3 astenuti (Bronzini, D'Amore, Di Rella) – **Non Approvato;**

Preso atto che il Presidente ha sottoposto a votazione la proposta di deliberazione così come emendata;

Con n. 32 Consiglieri presenti, di cui:

n. 22 favorevoli (Sindaco, Albenzio, Anaclerio, Bronzini, Cascella, Cavone, D'Amore, Delle Foglie, De Robertis, Di Giorgio, Di Paola, Giannuzzi, Introna, Lacarra, Lacoppola, Laforgia, Maiorano, Mariani, Maugeri, Maurodinoia, Pisicchio, Smaldone)

n. 7 contrari (Colella, Mangano, Melchiorre, Melini, Picaro, Ranieri, Romito)

n. 3 astenuti (Carrieri, Di Rella, Finocchio)

DELIBERA

Fatte proprie le indicazioni e precisazioni in essa contenute,

- 1) **di Approvare –così come emendato-** il "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e rigenerazione dei beni comuni" allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale all. A.
- 2) **di Prevedere** che il Regolamento in oggetto, in considerazione del suo carattere fortemente innovativo, venga sottoposto ad un periodo di sperimentazione della durata di un anno; durante il periodo di sperimentazione il Comune verificherà, con il

coinvolgimento dei cittadini attivi, l'attuazione del Regolamento in oggetto al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.

REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI

CAPO I - Disposizioni generali

- Art. 1 (Finalità, oggetto ed ambito di applicazione)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Principi generali)
- Art. 4 (I cittadini attivi)
- Art. 5 (Accordo di collaborazione)
- Art. 6 (Interventi sugli spazi pubblici e sugli edifici)
- Art. 7 (Promozione dell'innovazione sociale e dei servizi collaborativi)
- Art. 8 (Promozione della creatività urbana)
- Art. 9 (Innovazione digitale)

CAPO II - Disposizioni di carattere procedurale

- Art. 10 (Disposizioni generali)
- Art. 11 (Proposte di collaborazione)

CAPO III - Interventi di cura e rigenerazione di spazi pubblici

- Art. 12 (Interventi di cura occasionale)
- Art. 13 (Gestione condivisa di spazi pubblici)
- Art. 14 (Gestione condivisa di spazi privati ad uso pubblico)
- art. 15 (Interventi di rigenerazione di spazi pubblici)

CAPO IV - Interventi di cura e rigenerazione di edifici

- Art. 16 (Individuazione degli edifici)
- Art. 17 (Gestione condivisa di edifici)
- Art. 18 (Il ruolo delle scuole)

CAPO V - Forme di sostegno

- Art. 19 (Accesso agli spazi comunali)
- Art. 20 (Affiancamento nella progettazione)
- Art. 21 (Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti)
- Art. 22 (Autofinanziamento)
- Art. 23 (Forme di riconoscimento per le azioni realizzate)
- Art. 24 (Agevolazioni amministrative)

CAPO VI - Comunicazione, trasparenza e valutazione

- Art. 25 (Comunicazione)
- Art. 26 (Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione)

CAPO VII - Responsabilità e vigilanza

- Art. 27 (Prevenzione dei rischi)
- Art. 28 (Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità)

CAPO VIII - Disposizioni finali e transitorie

- Art. 29 (Clausole interpretative)
- Art. 30 (Sperimentazione)
- Art. 31 (Disposizioni finali)

massima collaborazione e presuppongono che la rispettiva volontà sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale.

b) Pubblicità e trasparenza: l'Ente garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno eventualmente assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate.

Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.

c) Responsabilità: l'Ente ritiene la responsabilità, propria e dei cittadini, elemento centrale nella relazione sinergica con la cittadinanza attiva, valorizzandola quale presupposto necessario affinché l'attività risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili.

d) Inclusività e apertura: gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che in qualsiasi momento altri cittadini interessati possano aggregarsi alle attività.

e) Sostenibilità: l'Ente, nell'esercizio della propria attività discrezionale, verifica che la collaborazione con i cittadini attivi non ingeneri costi superiori benefici di tipo sociale, economico ed ambientale.

f) Informalità: l'Ente richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò sia previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza.

Art. 4

(I cittadini attivi)

1. L'intervento di cura e di rigenerazione dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità è aperto a tutti

2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno.

3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono gli accordi di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni.

4. L'efficacia degli accordi di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento è condizionata alla formazione secondo metodo democratico della volontà della formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni.

5. Gli accordi di collaborazione riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i cittadini attivi in quanto contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale.

6. Il Comune ammette altresì la partecipazione di singoli cittadini ad interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani quale forma di riparazione del danno nei confronti dell'ente ai fini previsti dalla legge penale ed ove previsto dalla legge medesima, ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

7. Gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può impiegare i giovani secondo le disposizioni legislative vigenti.

occasionale, la cura costante e continuativa, la gestione condivisa e la rigenerazione.

2. I cittadini attivi possono realizzare interventi, a carattere occasionale o continuativo, di cura o di gestione condivisa degli spazi pubblici e degli edifici periodicamente individuati dall'Amministrazione o proposti dai cittadini attivi. L'intervento è finalizzato a:

- integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;
- assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione.

3. Possono altresì realizzare interventi, tecnici o finanziari, di rigenerazione di spazi pubblici e di edifici.

Art. 7

(Promozione dell'innovazione sociale e dei servizi collaborativi)

1. Il Comune promuove l'innovazione sociale, attivando connessioni tra le diverse risorse presenti nella società, per creare servizi che soddisfino bisogni sociali e che nel contempo attivino legami sociali e forme inedite di collaborazione civica.

2. Il Comune promuove l'innovazione sociale per la produzione di servizi collaborativi. Al fine di ottimizzare o di integrare l'offerta di servizi pubblici o di offrire risposta alla emersione di nuovi bisogni sociali, il Comune favorisce il coinvolgimento diretto dell'utente finale di un servizio nel suo processo di progettazione, infrastrutturazione ed erogazione.

3. Il Comune persegue gli obiettivi di cui al presente articolo promuovendo la nascita di cooperative, imprese sociali, start-up a vocazione sociale e lo sviluppo di attività e progetti a carattere economico, culturale e sociale.

4. Gli spazi e gli edifici di cui al presente Regolamento rappresentano una risorsa funzionale al raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo.

Art. 8

(Promozione della creatività urbana)

1. Il Comune promuove la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica come uno degli strumenti fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane o dei singoli beni, per la produzione di valore per il territorio, per la coesione sociale e per lo sviluppo delle capacità.

2. Per il perseguimento di tale finalità il Comune riserva una quota degli spazi e degli edifici di cui al presente Regolamento allo svolgimento di attività volte alla promozione della creatività urbana e in particolare di quella giovanile.

3. Il Comune promuove la creatività urbana anche attraverso la valorizzazione temporanea di spazi e immobili di proprietà comunale in attesa di una destinazione d'uso definitiva. I suddetti beni possono essere destinati a usi temporanei valorizzandone la vocazione artistica.

Art. 9

(Innovazione digitale)

1. L'Ente favorisce l'innovazione digitale attraverso interventi di partecipazione all'ideazione ed alla realizzazione di sistemi ed applicazioni digitali, con particolare attenzione all'uso di dati e infrastrutture aperte, per il miglioramento dei servizi pubblici.

2. L'amministrazione fa riserva di attivare altresì uno spazio di cittadinanza su internet – nell'ambito del portale dell'Ente - per la pubblicazione di informazioni e notizie istituzionali, la fruizione di servizi on line e la partecipazione a percorsi interattivi di condivisione, nonché un canale di comunicazione per la raccolta e la valutazione di proposte avanzate dall'amministrazione o dai cittadini.

6. La Struttura deputata predispone, sulla base delle valutazioni tecniche e di opportunità acquisite, gli atti necessari a rendere operativa la collaborazione, sulla base dell'iter amministrativo previsto da norma e funzionigramma.
7. Qualora ritenga che non sussistano le condizioni tecniche o di opportunità per procedere, la Struttura deputata lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni e ne informa i soggetti coinvolti nell'istruttoria.
8. La proposta di collaborazione che determini modifiche sostanziali allo stato dei luoghi o alla destinazione d'uso degli spazi pubblici è sottoposta al vaglio preliminare della Giunta Comunale, salva la competenza per legge in capo a diverso organo.
8. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione, che rientra tra le competenze gestionali del dirigente, ove non diversamente previsto.
9. Gli Accordi di collaborazione sottoscritti sono resi pubblici.

CAPO III - Interventi di cura e rigenerazione di spazi pubblici

Art. 12

(Interventi di cura occasionale)

La realizzazione degli interventi di cura occasionale sarà disciplinata con modulo semplificato, da predisporre da parte della Struttura Comunale preposta, rispetto all'Accordo di Collaborazione, tenuto conto della temporaneità dell'intervento stesso ed in relazione al contenuto della proposta medesima.

Art. 13

(Gestione condivisa di spazi pubblici)

1. L'Accordo di collaborazione può avere ad oggetto la gestione condivisa di uno spazio pubblico.
2. I cittadini attivi si prendono cura dello spazio, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nell'Accordo.
3. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene.
4. Viene garantita la possibilità della gestione condivisa del medesimo bene da parte di una pluralità di cittadini attivi. A tal fine, il Comune favorisce, altresì, la disponibilità dei proprietari o degli esercizi commerciali ad aggregarsi in associazione, consorzio, cooperativa di vicinato o comprensorio che rappresentino il 66% per cento delle proprietà immobiliari o dei gestori degli esercizi commerciali che insistono sullo spazio pubblico.
5. Relativamente alle aree riservate a verde pubblico urbano, alle attività collettive, sociali e culturali di quartiere, con esclusione degli immobili ad uso scolastico e sportivo, ceduti al Comune nell'ambito delle convenzioni e delle norme previste negli strumenti urbanistici attuativi, si fa rinvio all'art. 4, comma 5, legge 14 gennaio 2013, n. 10.

Art. 14

(Gestione condivisa di spazi privati ad uso pubblico)

1. L'Accordo di collaborazione può avere ad oggetto la gestione condivisa di uno spazio privato ad uso pubblico.
2. I cittadini attivi si prendono cura dello spazio, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nell'Accordo.
3. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con l'uso pubblico o con la proprietà privata del bene.
4. Viene garantita la possibilità della gestione condivisa del medesimo bene da parte di una pluralità di cittadini attivi. Il Comune favorisce la disponibilità dei proprietari o degli

Art. 17

(Gestione condivisa di edifici)

1. Gli Accordi di collaborazione aventi ad oggetto la cura e la rigenerazione di immobili prevedono la gestione condivisa del bene da parte dei cittadini attivi, anche costituiti in associazione, consorzio, cooperativa, fondazione di vicinato o comprensorio, a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione ad interventi di cura condivisa puntualmente disciplinati negli Accordi stessi.
2. La gestione condivisa garantisce la fruizione collettiva del bene e l'apertura a tutti i cittadini disponibili a collaborare agli interventi di cura e rigenerazione del bene o alle attività di cui al comma 1, nonché alla fruizione dello stesso.
3. La durata della gestione condivisa non supera normalmente i tre anni. Periodi più lunghi possono eventualmente essere pattuiti – previa deliberazione della Giunta dell'Ente - in considerazione del particolare impegno finanziario richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile, in capo ai privati.
4. Gli Accordi di collaborazione disciplinano gli oneri di manutenzione e per le eventuali opere di recupero edilizio gravanti sui cittadini attivi. Eventuali miglioramenti o addizioni devono essere realizzate senza oneri per l'amministrazione e sono ritenuti dalla medesima.

Art. 18

(Il ruolo delle scuole)

1. Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni.
2. Il Comune collabora con le scuole e con l'Università per l'organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sull'amministrazione condivisa dei beni comuni rivolti agli studenti e alle loro famiglie.
3. Gli Accordi di collaborazione con le scuole e con l'Università possono prevedere che l'impegno degli studenti in azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni venga valutato ai fini della maturazione di crediti curriculari.

CAPO V- Forme di sostegno

Art. 19

(Accesso agli spazi comunali)

1. I cittadini attivi che ne facciano richiesta possono utilizzare temporaneamente spazi comunali per riunioni o attività di autofinanziamento.
2. L'uso degli spazi di cui al precedente comma è parificato, quanto alla determinazione degli oneri previsti, alle attività istituzionali del Comune.

Art. 20

(Affiancamento nella progettazione)

1. Qualora la proposta di collaborazione abbia ad oggetto azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, l'Accordo di collaborazione può prevedere l'affiancamento dei dipendenti comunali ai cittadini nell'attività di progettazione necessaria alla valutazione conclusiva e alla realizzazione

2. Il Comune, al fine di promuovere la diffusione della collaborazione fra cittadini e Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, può favorire il riconoscimento di vantaggi offerti dai privati a favore dei cittadini attivi quali agevolazioni, sconti e simili.

Art. 24

(Agevolazioni amministrative)

1. Ove possibile, compatibilmente con l'organizzazione dell'Ente, l'Accordo di collaborazione può prevedere facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i cittadini attivi devono sostenere per l'ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alle azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani o alle iniziative di promozione e di autofinanziamento.

2. Le facilitazioni possono consistere, in particolare, nella riduzione dei tempi dell'istruttoria, nella semplificazione della documentazione necessaria o nella individuazione di modalità innovative per lo scambio di informazioni o documentazione tra i cittadini attivi e gli uffici comunali.

CAPO VI - Comunicazione, trasparenza e valutazione

Art. 25

(Comunicazione)

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani.

2. Il rapporto di collaborazione mira in particolare a:

- a) consentire ai cittadini di integrare le informazioni, arricchendole delle diverse esperienze a disposizione;
- b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
- c) mappare i soggetti e le esperienze di cura e rigenerazione dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

Art. 26

(Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione)

1. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di rendicontazione vengono concordate nell'Accordo di collaborazione.

2. La rendicontazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali:

a) chiarezza

b) **periodicità:** le rendicontazioni devono, infatti, essere redatte alla scadenza dell'Accordo di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nell'Accordo di collaborazione, rendicontazioni intermedie;

c) **verificabilità:** i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione.

3. La rendicontazione deve contenere informazioni relative a:

- a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
- b) azioni e servizi resi;
- c) risultati raggiunti;
- d) risorse disponibili e utilizzate.

4. Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione della rendicontazione, mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza attraverso strumenti individuati

2. Durante il periodo di sperimentazione il Comune verifica, con il coinvolgimento dei cittadini attivi, l'attuazione del presente regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.

Art. 31

(Disposizioni finali)

1. Il presente Regolamento trova applicazione per i beni oggetto dell'elenco periodico a predisporre da parte dell'Ente, come fin qui disciplinato, da coordinarsi anche in base a quanto previsto dal Regolamento sull'istituzione dei Municipi risultando negli altri casi applicabili i Regolamenti vigenti sulle aree a verde, sui beni comunali e sugli spazi pubblici.

2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alla normativa vigente ratione materiae ed al Codice Civile per quanto applicabili.